II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1989

concernente la definizione dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni francesi interessate dall'obiettivo n. 1 e cioè i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e la Corsica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/637/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri, nel quadro del partenariato e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del capoverso 2 di tale dispositivo, i quadri comunitari di sostegno comprendono in particolare: gli assi prioritari scelti, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio [2], recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione, il 26 aprile 1989, il 10 maggio 1988 e il 7 settembre 1989, i piani e le azioni previste all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativi alle regioni di cui è questione all'articolo 8, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro comportano la descrizione degli assi prioritari e le indicazioni sugli apporti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione dei piani;

considerando che i quadri comunitari di sostegno sono stati predisposti d'accordo con lo Stato membro interessato nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questi quadri sulla base degli sviluppi previsionali dei prestiti indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la reggono;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questi quadri degli altri strumenti comunitari di prestito, secondo le disposizioni specifiche che li reggono;

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti nei quadri comunitari di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni francesi interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993, sono approvati.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione dei presenti quadri comunitari di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che essi comportano e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai Fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

I quadri comunitari di sostegno contengono i seguenti elementi essenziali:

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta:
   - comunicazioni,
   - industria e servizi alle imprese,
   - turismo,
   - valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale,
   - infrastrutture di supporto alle attività economiche,
   - valorizzazione delle risorse umane;

b) un sommario delle forme d'intervento da attivare in modo preponderante sotto la forma di programmi operativi;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti del 1989, che precisa sia l'investimento totale degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro in questione, cioè 1 903 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria prevista come contributi di bilancio della Comunità, suddivisi nella maniera seguente per ciascuna delle cinque regioni.

(in milioni di ECU)

Corsica	
FESR	80,5
FSE	22
FEAOG, sezione orientamento	35
Totale Fondi strutturali	137,5
Altri strumenti finanziari	7,9
Totale	145,4

Il fabbisogno finanziario della parter nazionale che ne risulta, 143,4 milioni di ecu per il settore pubblico e 55,4 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della CECA possono raggiungere un ammontare di 10 milioni di ecu.

(in milioni di ECU)

Guadalupa	
FESR	79,3
FSE	63,4
FEAOG, sezione orientamento	23,3
Totale Fondi strutturali	166,0

Il fabbisogno finanziario della parter nazionale che ne risulta, 198,5 milioni di ecu per il settore pubblico e 25,2 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della BEI possono raggiungere un ammontare di 43 milioni di ecu.

(in milioni di ECU)

Guyana	
FESR	33,8
FSE	27,6
FEAOG, sezione orientamento	12
Totale Fondi strutturali	73,4

Il fabbisogno finanziario della parter nazionale che ne risulta, 54,0 milioni di ecu per il settore pubblico e 7,5 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di prestito.

(in milioni di ECU)

Martinica	
FESR	78,4
FSE	66,1
FEAOG, sezione orientamento	20
Totale Fondi strutturali	164,5

Il fabbisogno finanziario della parter nazionale che ne risulta, 145,3 milioni di ecu per il settore pubblico e 28,3 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della BEI possono raggiungere un ammontare di 26 milioni di ecu.

(in milioni di ECU)

Riunione	
FESR	134
FSE	142,9
FEAOG, sezione orientamento	69,7
Totale Fondi strutturali	346,6

Il fabbisogno finanziario della parter nazionale che ne risulta, 299,5 milioni di ecu per il settore pubblico e 50,1 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della BEI possono raggiungere un ammontare di 51 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione